DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1981

relativa ad un progetto di aiuti del governo britannico a favore dell'esportazione di due navi nel Panama

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(82/47/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver intimato agli interessati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 93, di presentare le loro osservazioni e aver preso atto di tali osservazioni,

I

considerando che agli aiuti degli Stati membri nel settore dei crediti all'esportazione di navi si applicano le disposizioni dell'articolo 2 della direttiva 81/363/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1981, concernente gli aiuti alla costruzione navale [1]; che detto articolo si riferisce alle disposizioni della risoluzione del Consiglio dell'OCSE del 30 luglio 1981 ;

considerando che ai sensi dell'articolo 7 dell'allegato della decisione 73/391/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1973 [2], i progetti individuali di concessione di aiuti sotto forma di agevolazioni creditizie devono formare oggetto di una procedura di consultazione comunitaria preliminare ;

considerando che, con telex del 19 giugno 1981, il governo britannico ha informato la Commissione e gli altri Stati membri, nell'ambito di tale procedura, della propria intenzione di concedere un credito della durata di dieci anni al tasso d'interesse del 9 % per il 95 % del prezzo di vendita di navi per il trasporto di prodotti petroliferi di 29 900 tsl ; che il paese destinatario di queste navi è il Panama ;

considerando che, in applicazione della risoluzione del Consiglio dell'OCSE del 30 luglio 1981, di cui la Comunità è firmataria, e di conseguenza dell'articolo 2 della direttiva 81/363/CEE, le agevolazioni ufficiali di credito non possono avere una durata superiore a otto anni e mezzo ; che il tasso d'interesse non può essere inferiore all'8 % e che l'anticipo versato al più tardi alla consegna non può essere inferiore al 20 % ;

considerando che il governo britannico ha espresso la volontà di allineare le condizioni di credito offerte su quelle previste dal governo svedese per la fornitura di navi dello stesso tipo ;

considerando che quest'ultimo governo ha confermato di aver formulato un'offerta di condizioni di credito concernenti la fornitura di due navi analoghe all'Indonesia, nell'ambito di un'operazione di aiuto ad un paese in via di sviluppo ; che il governo svedese aveva previsto di concedere una sovvenzione del 25 % del prezzo contrattuale ed un finanziamento della durata di dieci anni per il 95 % del saldo rimanente ;

II

considerando che, nell'ambito della procedura istituita dalla decisione 73/391/CEE, la Commissione ha fatto pervenire al governo britannico, in data 25 giugno 1981, un parere sfavorevole sull'aiuto prospettato in quanto non sembrava che tale aiuto potesse beneficiare delle disposizioni derogatorie previste dalla risoluzione dell'OCSE del 30 luglio 1981 ;

considerando che, con lettera dell'11 agosto 1981, la Commissione ha intimato al governo britannico, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE, di presentare le sue osservazioni in ordine alla presunta incompatibilità dell'aiuto prospettato ;

considerando che il governo britannico ha trasmesso le proprie osservazioni con lettera dell'11 settembre 1981, sostenendo di ritenere giustificato un allineamento delle proprie condizioni su quelle contenute nell'offerta svedese ; che le procedure previste per consentire alla Commissione di pronunciarsi al riguardo sono state rispettate ;

III

considerando che l'esame di questi progetti nell'ambito del gruppo di coordinamento delle politiche in materia di assicurazione crediti, garanzie e crediti finanziari in applicazione della decisione 73/391/CEE, lascia del tutto impregiudicato l'esame nel merito della compatibilità dell'aiuto ai sensi dell'articolo 92 del trattato CEE e della direttiva 81/363/CEE in materia di aiuti alla costruzione navale ;

considerando che l'aiuto prospettato dal governo britannico è suscettibile di incidere sugli scambi fra gli Stati membri e di falsare la concorrenza ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE, favorendo la costruzione e la vendita di navi ;

[1] GU n. L 137 del 23. 5. 1981, pag. 39.
[2] GU n. L 346 del 17. 12. 1973, pag. 1.

considerando che la concessione di siffatti aiuti alla vendita consente di mantenere determinate capacità produttive nel settore della costruzione navale e di rafforzare la situazione finanziaria di determinate imprese nel Regno Unito, mentre i cantieri degli altri Stati membri che non beneficiano, o comunque non nella stessa misura, di siffatti aiuti, devono sostenere direttamente la totalità dei costi di commercializzazione delle proprie navi ;

considerando che l'articolo 2 della direttiva 81/363/CEE prevede che possono ritenersi compatibili con il mercato comune le agevolazioni di credito concesse dagli Stati membri a condizioni che essi rispettino la risoluzione del Consiglio dell'OCSE del 30 gennaio 1980 o gli accordi che la sostituiranno, nella fattispecie la risoluzione del Consiglio dell'OCSE del 30 luglio 1981 ;

considerando che il governo britannico intende giustificare la concessione di agevolazioni creditizie alle esportazioni di navi a condizioni più vantaggiose di quelle di norma previste dalla risoluzione del Consiglio dell'OCSE del 30 luglio 1981, con la possibilità ammessa dalla clausola 8, per i governi interessati di offrire tali condizioni allo scopo di allinearsi alle condizioni delle transizioni che beneficiano di un sostegno pubblico e di ovviare alle infrazioni che potrebbero essere state commesse da altri partecipanti, oppure di far fronte alla concorrenza di paesi non partecipanti ;

considerando che nella fattispecie la Commissione non è venuta a conoscenza di offerte provenienti da un paese non partecipante, e che il governo britannico non ne ha segnalato l'esistenza ; che non si è pertanto avuta un'infrazione delle condizioni normali della risoluzione del 30 luglio 1981 da parte di un altro partecipante ; che l'offerta svedese, che riguarderebbe lo stesso tipo di navi oggetto dell'offerta britannica, concerne un armatore indonesiano, ciò che giustificherebbe la concessione delle condizioni di credito più favorevoli, per effettive ragioni di aiuto ; che l'offerta britannica riguarda invece un armatore situato nel Panama ; che di conseguenza non sussistono validi motivi perché il governo britannico conceda condizioni creditizie più favorevoli di quelle normali previste dalla risoluzione del 30 luglio 1981 ; che, in forza di tale risoluzione, i firmatari hanno precisamente voluto evitare che condizioni più favorevoli vengano concesse per navi destinate ad operare con bandiera di libera immatricolazione ;

considerando che lo stesso governo britannico ha rilevato, nella lettera dell'11 settembre 1981, che l'articolo 6 della risoluzione del Consiglio dell'OCSE non è applicabile ; che detto governo non ha potuto giustificare un'eventuale applicazione della clausola 7 di tale risoluzione ;

considerando di conseguenza che l'aiuto notificato dal governo britannico non soddisfa ad una delle condizioni derogatorie previste dalla risoluzione del Consiglio dell'OCSE ;

considerando pertanto che il suddetto progetto non può beneficiare delle disposizioni derogatorie dell'articolo 2 della direttiva 81/363/CEE, che rappresenta l'unica disposizione applicabile della direttiva ; che, per gli stessi motivi, questo aiuto non può beneficiare delle disposizioni derogatorie dell'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il Regno Unito non può dare esecuzione del proprio progetto, comunicato alla Commissione con telescritto del 19 giugno 1981, riguardante la concessione di agevolazioni creditizie per la vendita ad un armatore panamense di due navi adibiti al trasporto di prodotti petroliferi.

Articolo 2

Il Regno Unito informa la Commissione, entro due mesi a decorrere dalla data della notifica della presente decisione, delle disposizioni adottate per conformarvisi.

Articolo 3

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1981.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Membro della Commissione